



COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

POLIZIA LOCALE

Ordinanza nr.11/2025

Istituzione del divieto di transito e sosta temporaneo per tutti i veicoli sulla Via 4 Novembre, dalle ore 08,00 di Mercoledì 08.10.2025 fino al termine dei lavori di rifacimento del manto stradale.

II SINDACO – RESPONSABILE LA POLIZIA LOCALE

Visto che l'Amministrazione Comunale ha assegnato all'Impresa Bosco Strade Srl – c.f. e P.Iva 03533120980 - con Sede a Gottolengo (BS) – C.na Asia snc – l'appalto per il rifacimento del manto stradale sulla Via 4 Novembre;

Considerato che per l'esecuzione di tali lavori l'eventuale presenza di veicoli in transito e/o lasciati in sosta sulla via interessata creerebbe intralcio ai mezzi d'opera ed alle maestranze di cantiere;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) e ss.mm. ed int;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada) e ss.mm. ed int;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito e sosta temporaneo per tutti i veicoli sulla Via 4 Novembre, dalle ore 08,00 di Mercoledì 08.10.2025 fino al termine dei lavori di rifacimento del manto stradale.

La suddetta Impresa Bosco Strade Srl – c.f. e P.Iva 03533120980 - con Sede a Gottolengo (BS) – C.na Asia snc, esecutrice dei lavori, è incaricata della corretta collocazione e manutenzione della regolare prescritta segnaletica per la realizzazione dei lavori, secondo le disposizioni del D.M. 10.7.2002 e ss.mm.ii *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per caratteristiche di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e/o cose) che dovessero verificarsi in dipendenza dalle modifiche viabilistiche suddette.

- La Polizia Locale è incaricata di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

- Il personale della Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n.241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. N.285/1992, sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992;
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Locale;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Senna Lodigiana, 06.10.2025



IL SINDACO
Gianmario MOLINARI